



**AZIENDA OSPEDALIERA**  
"Annunziata – Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



## **DELIBERAZIONE DEL Direttore Generale**

**N. 233 DEL 30.05.2017**

**OGGETTO:** procedimento penale n°8081/2010 RGNR – Trib. CS – Costituzione di parte civile – Liquidazione spese e competenze difensori dell'Azienda

Il Direttore Generale Dott. Achille Gentile, nominato con DPGR n. 5 del 12.01.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto

### **U.O.C. UFFICIO LEGALE**

Il Direttore dell'Ufficio propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Luigia Sirianni

Il Direttore del Dipartimento S.A.T.  
Dott. Giancarlo Carci

### **Il Direttore del DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVO-TECNICI**

Esprime parere favorevole all'adozione del presente atto

Il Direttore del Dipartimento S.A.T.  
Dott. Giancarlo Carci

### **U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIA**

Si attesta che la spesa di €. 4.150,24 scaturente dalla presente proposta, è stata registrata sul conto n° **802.2.201** del Bilancio 2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

## **PREMESSO**

che con Denuncia-Querela, presentata al posto fisso di Polizia presso il P.O. dell'Annunziata, in data 28.11.2010, la Sig.ra Concetta Spadafora in qualità di erede del Sig. Spadafora Damiano, chiedeva all'Autorità giudiziaria l'accertamento di condotte commissive e/o omissive rilevanti penalmente, che a detta dell'attrice avrebbero causato la morte del congiunto a seguito di trattamento sanitario ricevuto dal de cuius nell'U.O. Chirurgia Vascolare del P.O. dell'Annunziata;

che con Decreto di autorizzazione alla Citazione di responsabile civile, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza, dott. Enrico Di Dedda, ha ordinato la citazione dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avv Paolo Gangemi a comparire all'udienza preliminare del 14.03.2011 al fine di svolgere ogni difesa in ordine alle domande di risarcimento danni conseguenti al sinistro *de quo*, avanzate dalle parti civili;

che ricevuto il Decreto di autorizzazione, acquisito al prot. n° 1743 del 19.01.2012, il Commissario Straordinario, avv. Paolo Gangemi decideva di costituirsi in giudizio nominando all'uopo l'avv Giovanni Domenico Savio Pangallo, del Foro di Reggio Calabria, difensore dell'azienda e rilasciando allo stesso procura *ad litem* in data 12.03.2012;

che l'incarico risulta disciplinato, anche per quanto concerne la determinazione del compenso da corrispondere al difensore, dalla Convenzione sottoscritta, in data 08.02.2012 tra il professionista incaricato e il legale rappresentante dell'Azienda e che espressamente prevede all'art. 2, che il compenso è da determinarsi in base "alle tariffe, ai minimi o usi ex art. 2233 c.c.";

che nello stesso procedimento, per la medesima posizione giudiziale ovvero Responsabile Civile, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, avv. Paolo Gangemi, rilasciava, in data 27.09.2012, *procura ad litem* all'avv. Antonio Cersosimo, del Foro di Cosenza, per rappresentare e difendere l'Azienda nel procedimento penale di che trattasi e comparire all'udienza del 23.10.2012;

che l'avv. Cersosimo ritualmente costituitosi all'udienza del 23.10.2012, dinnanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Cosenza, dott.ssa Giuseppa Ferrucci, notiziava puntualmente l'Ufficio Legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, inviando note d'aggiornamento, relative all'andamento del procedimento, tramite fax all'attenzione dell'allora Direttore della UOC, avv. Paolo Siciliano, trasmettendo atti, richieste, memorie, interventi in udienza, che lo stesso effettuava in difesa e rappresentanza dell'Azienda stessa;

che in data 06.03.2013 con nota acquisita al prot. generale dell'Azienda n° 7038 del 07.03.2013, l'avv. Cersosimo a conclusione delle notizie relative al procedimento testualmente scriveva: "Faccio presente, infine, che all'udienza di ieri (ud. del 05.03.2013 per chi legge) si è presentato, costituendosi a verbale, l'avv. Pangallo di Reggio Calabria, come altro difensore del responsabile civile Azienda Ospedaliera. Mi permetto di far notare che in siffatte condizioni l'Azienda dovrà pagare due legali.";

che l'allora Direttore della UOC Ufficio Legale, avv Paolo Siciliano, preso atto di quanto comunicato dall'avv. Cersosimo con nota in epigrafe emarginata e firmata, in calce allo stesso prot. n° 7038 del 07.03.2013 disponeva di : "... *verificare quanto riferito dall'avv Cersosimo su doppio incarico difensivo*";

che nonostante la disposizione, nulla è stato fatto, a suo tempo, per verificare quanto sopra denunciato e che quindi, come in atti, entrambi i legali hanno proseguito l'attività di patrocinio in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

che il procedimento penale n° 8081/10 RGNR e n° 1613/12 RG Tribunale si è concluso con sentenza con la quale il Giudice del Tribunale monocratico, dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha assolto gli imputati Intrieri Francesco e Tarsitano Salvatore dal reato perché il fatto non sussiste;

che con nota prot. n° 8229 del 17.05.2016 l'avv. Antonio Cersosimo, del Foro di Cosenza chiedeva il pagamento delle spese e competenze del procedimento penale in narrativa menzionato;

che con nota prot. n°246 del 18.05.2016 il Direttore della UOC Affari Generali chiedeva all'Ufficio Legale la verifica dell'incarico professionale dell'avv. Cersosimo, atteso che dalla documentazione agli atti della UOC Affari Generali, risultava rapporto professionale con l'avv. Giovanni Domencio Savio Pangallo;

che con nota prot. n° 156 del 14.07.2016 indirizzata all'avv Paolo Siciliano, già Direttore della UOC Ufficio Legale, si reiterava la richiesta di cui alla nota prot n° 246, che riscontrava con prot. n° 162 del 18.07.2016 nella quale, tra l'altro, testualmente scrive: "... per quanto desumibile dagli atti e dai documenti dell'Ufficio (...) tutto lasci ritenere che l'incarico in favore dell'avv. Cersosimo sia stato conferito direttamente dalla Direzione Generale pro tempore, e senza preventiva informazione all'Ufficio Legale, che ne ha assunto conoscenza solo per effetto delle informative rese dal professionista, ma ad incarico già conferito; e ciò senza voler minimamente negare o sminuire la professionalità di nessuno dei due difensori designati e il pregio della loro attività difensiva, per la parte da ognuno di essi svolta a difesa delle ragioni aziendali";

che con proforma trasmessa con nota pec il 03.10.2016, l'avv. Pangallo chiedeva il pagamento del saldo delle spese e competenze maturate atteso che, con Determinazione n° 400 del 20.06.2014 era già stato liquidato acconto per complessivi € 1.685,91 al lordo della R.A.;

che con nota prot. n°19887 del 19.12.2016 il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativi, in qualità di Direttore della UOC Ufficio Legale inviava agli avvocati Cersosimo e Pangallo contestuale richiesta di indicazione, per la parte di rispettiva competenza, dell'attività prestata nel procedimento penale di cui in narrativa e per il quale avevano richiesto il pagamento di spese e competenze;

che con note pec del 19.12.2016 e 24.01.2017, rispettivamente l'avv Cersosimo e l'avv Pangallo, riscontravano la nota prot. n°19887 del 19.12.2016 dichiarando, in sintesi che entrambi avevano svolto attività difensiva *ab origine* ed esibendo a tal uopo i verbali d'udienza e gli atti processuali;

che, preso atto dello svolgimento dei fatti e della documentazione agli atti, l'Azienda non può esimersi dal pagamento delle spese e competenze maturate dai difensori e che pertanto, si procede alla liquidazione delle pro-forma presentate, anche per non incorrere in ulteriori spese e gravami derivanti dalle inevitabili procedure esecutive, da parte degli aventi diritto, per il soddisfacimento del credito;

che l'avv. Pangallo ha inoltrato proforma elaborata ai minimi tariffari di cui al DM Giustizia n° 55/2014 e, contrariamente a quanto calcolato nella nota gli sono state riconosciute le spese generali al 10% anziché al 15%;

che, quindi all'avv. Pangallo può essere pagato il compenso, per le attività professionali rese, come da proforma revisionata dall'Ufficio Legale per complessivi € 4.150,24 (al netto dell'acconto di euro 1.451,71 liquidato con Determinazione n° 400 del 20.06.2014); così distinte: euro 3.645,00 per compensi, euro 364,50 per spese generali al 10%, euro 160,38 per CPA al 4%, euro 917,37 per Iva al 22%, euro 514,70 per spese vive;

che l'importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge (R.A. al 20% euro 801,90);

che alla spesa di € 4.150,24, scaturente dalla presente Determinazione, si farà fronte con le somme "Rischi e oneri processuali" del conto n. 802.2.101 Bilancio 2017;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa;

che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/ 2004;

vista la disposizione di cui alla nota della Direzione Generale n° 181 del 23.03.2017;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

su conforme proposta del Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici, formulata, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale responsabile del procedimento la dott.ssa Luigia Sirianni, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, limitatamente alle rispettive competenze;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati;

di liquidare in favore dell'avv G.D. Savio Pangallo, del Foro di Reggio Calabria per le causali indicate in premessa, la complessiva somma di euro 4.150,24, al lordo della ritenuta d'acconto;

di precisare che la somma di euro 4.150,24 è stata annotata sul conto 802.2.201 del Bilancio 2017;

di autorizzare l'U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere regolare mandato di pagamento a fronte della specifica documentazione che sarà trasmessa dalla scrivente U.O.C Ufficio Legale;

di precisare che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

di precisare altresì che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004.

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr. Mario Veltri

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Sergio Diego

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Achille Gentile

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_
- è costituita da n° \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n° \_\_\_\_\_ fogli allegati;

Cosenza, li \_\_\_\_\_

*Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali*  
( *Dr. Giancarlo CARCI* )

---

**SI ATTESTA**

- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

*Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali*  
( *Dr. Giancarlo CARCI* )

---

**SI ATTESTA**

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13 , comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
- è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

*Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali*  
( *Dr. Giancarlo CARCI* )